

Studio Baldi News

Notiziario settimanale

Venerdì 25 settembre 2015 Numero 30/2015

IVA <REVERSE CHARGE>: RIVISTO IL SISTEMA SANZIONATORIO

Il decreto attuativo della legge delega in tema di sanzioni penali ed amministrative, di prossima pubblicazione, innova profondamente in materia di <reverse charge>, riscrivendo integralmente i commi da 9-bis a 9-bis3. In pratica, nel caso molto frequente, in cui, senza intenti fraudolenti, cedente e cessionario applicano ordinariamente l'imposta, invece del <reverse charge>, o viceversa, è prevista una sanzione in misura fissa (da 250 a 10.000 euro). In ogni caso è consentita la detraibilità dell'imposta in capo al cessionario. Tali novità sono previste dal 2017, ma ci sono fondate speranze che, nella pratica, l'Agenzia le applichi già dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

SEQUESTRABILI ANCHE LE QUOTE DELLA SAS

La terza sezione penale del Tribunale di Milano (sentenza n. 36929 del 14.9.2015) ha stabilito che le quote di società di persone possono formare oggetto di sequestro preventivo, anche se si tratta delle quote del socio accomandatario, che comunque ne resterebbe custode in attesa dell'esito dell'inchiesta e del processo. Non rileva, inoltre, che lo statuto ponga limiti alla trasferibilità delle quote. Ciò, anche in considerazione che nel Codice Civile le quote di società personali sono considerate beni mobili (art. 810), <... in quanto suscettibili di formare oggetto di diritti inerenti lo stato di socio, e non solo mere posizioni creditorie>.

ACCERTAMENTO: PRIMA IL CONTRADDITORIO PER LE <SOCIETA' DI COMODO>

E' da considerarsi nullo l'avviso di accertamento che richiede maggiori imposte a una società che non si è adeguata al reddito imponibile minimo, previsto per i soggetti <non operativi>, se questo atto è stato emesso in assenza di contraddittorio preliminare. Lo ha stabilito la sentenza n. 2016/30 del 13.5.2015 della Commissione Tributaria Regionale Lombardia, che ha richiamato sia l'art. 37-bis, comma IV, del D.P.R. n. 600/1973, sia la giurisprudenza della Corte di giustizia UE e della Cassazione, sull'argomento.

Secondo i giudici, il contraddittorio costituisce un preciso obbligo dell'Ufficio, prima di emanare qualunque atto lesivo nei confronti del contribuente, al fine di verificare la sussistenza di cause oggettive, che possano giustificare il mancato superamento del test di operatività.

BILANCI <ABBREVIATI> E BILANCI PER LE <MICRO-IMPRESA>

Tra le novità introdotte dal D. Lgs. n. 139 del 18.8.2015 (le cui disposizioni entreranno in vigore coi bilanci relativi agli esercizi che inizieranno dall'1.1.2016), diverse riguardano i bilanci in forma abbreviata e quelli delle micro-imprese. In estrema sintesi indichiamo le principali. *Bilancio in forma abbreviata*: - per le voci BI e BII dello stato patrimoniale (immobilizzazioni immateriali e materiali), non è più prevista l'indicazione degli ammortamenti e delle svalutazioni, ma in Nota integrativa dovranno essere indicate le movimentazioni intervenute nell'esercizio; - in parziale deroga all'art. 2426 del Codice Civile, i titoli possono essere iscritti al costo d'acquisto, i crediti al presumibile valore di realizzo ed i debiti al valore nominale; - eliminazione (come per il bilancio ordinario) della macroclasse <E>, relativa alle componenti straordinarie, con obbligo di menzione, tuttavia, in Nota integrativa, se di rilievo; - introduzione nel patrimonio netto della voce VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi; - esonero dalla redazione del rendiconto finanziario. Ricordiamo che il bilancio in forma abbreviata attualmente prevede i seguenti parametri, da non superare (2 su 3) nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi: - attivo dello stato patrimoniale: 4,4 milioni di euro; - ricavi: 8,8 milioni di euro; - dipendenti in media nell'esercizio: 50 unità. *Bilancio delle micro-imprese*: - esonero dalla redazione della Nota integrativa, a condizione che in calce allo stato patrimoniale siano indicate le informazioni previste dall'art. 2427 del Codice Civile nella nuova versione (a-importo complessivo degli impegni, garanzie e passività potenziali, non risultanti dallo stato patrimoniale, impegni esistenti per trattamento di quiescenza e simili, impegni assunti nei confronti di imprese control-

late, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest'ultime; b-ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi agli amministratori ed ai sindaci, e le garanzie prestate per loro conto); - esonero dalla redazione della Relazione sulla gestione, a condizione che in calce allo stato patrimoniale siano indicate le informazioni previste dall'art. 2428 del Codice Civile, nella nuova versione (a- numero e valore nominale, sia delle azioni proprie, sia delle azioni o quote delle società controllanti possedute dalla società, anche tramite fiduciarie o interposta persona, con l'indicazione della parte del capitale corrispondente; b- numero e valore delle azioni e quote di cui al punto a- acquistate o vendute dalla società nel corso dell'esercizio, con l'indicazione dei corrispettivi e dei motivi delle operazioni). Sono considerate micro-imprese quelle che non superano 2 dei 3 seguenti parametri nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi: - attivo dello stato patrimoniale: 175 mila euro; - ricavi: 350 mila euro; - dipendenti in media nell'esercizio: 5 unità.

COLLEGIO SINDACALE: NUOVE NORME DI COMPORTAMENTO

Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ha pubblicato le nuove norme di comportamento del Collegio sindacale, delle società non quotate, che si applicheranno dal prossimo 30 settembre. Il documento precisa che le indicazioni fornite sono valide anche nel caso di sindaco <monocratico>, salvo diversa previsione. Le principali novità riguardano: - le valutazioni sull'adeguatezza del compenso: questo dovrà tener conto dell'ampiezza e della complessità dell'incarico, anche sulla base dell'indicazione delle attività da espletare (e da quelle espletate dal precedente Collegio); - il passaggio di consegne ai nuovi sindaci: i <nuovi> dovranno ricevere piena collaborazione da quelli uscenti, sia a livello informativo, sia ottenendo tutta la documentazione idonea alla migliore comprensione dei rischi inerenti, compresa la consegna del libro (aggiornato) dei verbali del Collegio; - rapporti con l'organismo di vigilanza (quando le due funzioni sono affidate a due organi distinti):

acquisizione di informazioni sulle funzioni attribuite dalla legge a tale organo; - *attività di vigilanza del Collegio Sindacale di S.p.A. ed S.r.l. con socio unico*: il Collegio deve accertare che il capitale sociale sia interamente versato, che sia depositata l'iscrizione nel Registro delle Imprese della dichiarazione relativa al socio unico, e vigilare sui rapporti tra la società ed il socio unico, in merito ai contratti ed alle operazioni fra gli stessi intersoci; - *funzione del Collegio in materia di prevenzione ed emersione della <crisi d'impresa>*: il documento detta <linee guida> attinenti alla vigilanza dell'organo di controllo in situazioni di concordato con riserva, concordato con continuità aziendale, finanziamenti contratti ex art. 182-*quinquies* della Legge fallimentare, riduzione o perdita del capitale. Sono previste inoltre specifiche norme concernenti i rapporti con il consulente incaricato della redazione del piano di risanamento, di concordato o del piano sottostante all'accordo di ristrutturazione e con il professionista che attesterà gli stessi documenti.

IVA: N.A. PER CONTRATTO PERSONA DA NOMINARE

Ci preme ribadire che nei contratti di vendita <per persona da nominare>, specie immobili, è indispensabile che il termine entro cui la parte acquirente si riserva di nominare chi interverrà al rogito, sia fissato in modo preciso (si deve indicare una data; non produce l'effetto voluto, ad esempio, la generica previsione <... al momento del rogito>). Ciò, naturalmente, qualora il promissario acquirente sia un <privato> (altrimenti l'imposta è <neutra>) e ci si voglia riservare il diritto di emettere <nota d'accredito> con IVA (risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 212/E/2009).

NOTA D'ACCREDITO AL COMUNE: <ELETTRONICA>?

E' noto che il combinato disposto del D. M. n. 55/2013 e della Legge n. 66/2014 ha reso obbligatoria, dal 31.3.2015, la fattura <elettronica> nei rapporti con la pubblica amministrazione. Tale prescrizione si applica anche alle <note d'accredito>, pur se rettificano fatture emesse (in forma cartacea) anteriormente al 31.3.2015.

LIBRO CESPITI: TERMINI PER LA CONSERVAZIONE DIGITALE


Il prossimo 30 settembre, oltre a costituire il termine per la presentazione degli UNICO, è anche quello di redazione del registro dei beni ammortizzabili. Mentre non sussistono dubbi per la forma <cartacea> (e per la <memorizzazione> sui registri tenuti con sistemi meccanografici, la cui stampa deve avvenire entro il 30 dicembre prossimo), qualche problema di coordinamento tra le norme si presenta con la tenuta della modalità <digitale>. Stando alla più autorevole dottrina, per coloro che hanno scelto la forma di cui al D.M. 17.6.2014, i termini consigliati sono i seguenti: - entro il 30.9, redazione delle registrazioni con firma digitale (art. 3 del D.M. 13.11.2014); - entro il 30.12, conclusione del procedimento di conservazione elettronica.

PENALE TRIBUTARIO: LE NOVITA' DEL D. LGS.

E' stato definitivamente approvato dal Governo il Decreto Legislativo che rivede il regime penale tributario. In sintesi, le principali novità sono le seguenti. *Omessi versamenti*: l'omesso versamento di ritenute, dovute in base alla dichiarazione, è penalmente punito oltre 150 mila euro; per gli omessi versamenti di IVA, il limite è ora di 250 mila euro. Per i reati commessi prima d'ora, e con procedimenti ancora in corso, sarà possibile beneficiare del <favor rei>. *Modello <770>*: l'omissione della presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta, con un importo di ritenute non versate superiore a 50 mila euro, comporterà la reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni. *Dichiarazione infedele*: la soglia di punibilità è ora per un'imposta evasa di 150 mila euro, ed il valore assoluto dell'imponibile evaso di 3 milioni. Sono esclusi dalla rilevanza penale i costi indecubili, se reali, e gli errori sull'inerenza e sulla competenza. Il decreto precisa poi che i costi <fittizi> sono da intendersi quelli <inesistenti>, e nella quantificazione dell'imposta evasa ci si debba riferire a quella effettiva, per cui, ad esempio, in presenza di perdite, ai fini penali rileverà l'imposta dovuta al netto della perdita. *Altri reati*: l'occultamento e sottrazione di scritture contabili sarà punito

con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni; l'indebita compensazione, mediante l'utilizzo di crediti inesistenti, comporterà la reclusione da 18 mesi a 6 anni (soglia penale di 50 mila euro). *Aggravamento di pena*: le pene previste possono essere aumentate fino alla metà, qualora il reato fiscale sia commesso col concorso di un professionista o di un intermediario finanziario, sempre che ciò sia avvenuto elaborando specifici <modelli d'evasione>, cioè in modo <altamente qualificato>.

MERCATO FINANZIARIO		
EURIBOR	22/09/15	15/09/15
3 mesi	-0,04	-0,037
6 mesi	-0,034	0,037
1 anno	0,152	0,157
CAMBI	22/09/15	15/09/15
Euro - USD	1,116	1,132
Euro - yen	133,75	135,44
SPREAD	22/09/15	15/09/15
(> Germania)	115	115



Alcuni nostri servizi:

- RATING by Moody's
- LEGGE N. 231/2001
- CONSULENZA PATRIMONI FAMILIARI
- VALUTAZIONE "IMPAIRMENT TEST"
- VOLUNTARY DISCLOSURE
- NOMAD PER QUOTAZIONE A.I.M.
- ATTIVITA' FIDUCIARIA
- BILANCI CONSOLIDATI
- OBBLIGAZIONI PARTECIPATIVE E MINI BOND

Lingue estere:

- INGLESE
- FRANCESE
- ARABO
- SPAGNOLO